COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 24.09.1996
COM(96) 461 def.

96/0233 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione
e di reciproca assistenza in materia doganale
tra la Comunità europea
e la Repubblica di Corea

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Con la decisione del 5 aprile 1993 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare degli accordi di cooperazione doganale con alcuni dei principali partner commerciali della Comunità, in particolare la Repubblica di Corea, e a tal fine ha adottato direttive di negoziato.

Vi sono stati diversi incontri con le autorità coreane, a Bruxelles e a Seul. In seguito ai negoziati, il testo dell'accordo è stato siglato il 3 luglio 1996.

L'accordo viene ora presentato al Consiglio per essere firmato e concluso.

La Commissione ritiene che il testo siglato sia conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 aprile 1993.

Per consentire di firmare l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale in occasione dell'incontro ministeriale dell'ottobre 1996, la Commissione propone al Consiglio di approvare la proposta di decisione allegata, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo.

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione
e di reciproca assistenza in materia doganale
tra la Comunità europea
e la Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 5 aprile 1993 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, degli accordi di cooperazione doganale con alcuni dei principali partner commerciali della Comunità;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea è approvato in nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenterà la Comunità europea in sede di comitato congiunto di cooperazione doganale istituito dall'articolo 15 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 19 dell'accordo[1].

Articolo 5

La presenta decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

[1] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO DI COOPERAZIONE E

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

PER LE QUESTIONI DOGANALI

TRA LA REPUBBLICA DI COREA

E

LA COMUNITÀ EUROPEA

ACCORDO DI COOPERAZIONE E

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

PER LE QUESTIONI DOGANALI

TRA LA REPUBBLICA DI COREA

E

LA COMUNITÀ EUROPEA

LA REPUBBLICA DI COREA e LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominate "Parti contraenti"),

VISTA l'importanza dei legami commerciali tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe, all'armonioso sviluppo di detti legami;

TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le Parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni che violano la legislazione doganali ledono agli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le Parti contraenti e riconoscendo l'importanza di valutare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri;

PERSUASE che la cooperazione tra le loro autorità doganali renderà più efficaci gli interventi contro tali operazioni;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali a cui le Parti contraenti hanno già aderito e la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 5 dicembre 1953 sull'assistenza amministrativa reciproca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla Repubblica di Corea o dalla Comunità europea che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci nonché qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) "autorità doganale": nella Repubblica di Corea, il Servizio doganale coreano, e nella Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea;

c) "autorità doganale richiedente": l'autorità doganale competente di una Parte contraente che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) "autorità doganale interpellata": l'autorità doganale competente di una Parte contraente che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

e) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

f) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Obblighi imposti dalle convenzioni internazionali

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali a cui hanno aderito le Parti contraenti del presente accordo.

TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 3

Portata della cooperazione doganale

1. In conformità delle disposizioni del presente accordo, le Parti contraenti si sforzano, attraverso le rispettive autorità doganali, di:

 a) collaborare per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione, nei limiti delle risorse disponibili, di nuove procedure doganali, la formazione e gli scambi del personale e le altre questioni che possano richiedere un'azione congiunta;

 b) semplificare, armonizzare e computerizzare le procedure doganali, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali in materia.

2. La cooperazione doganale prevede:

 a) scambi di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alla legislazione doganale;

 b) scambi di informazioni sulle azioni di assistenza tecnica intraprese insieme ai paesi terzi al fine di migliorarle.

TITOLO III

ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 4

Portata dell'assistenza

1. In conformità delle disposizioni del presente accordo, le Parti contraenti:

 a) si prestano reciprocamente assistenza per la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione;

 b) si aiutano reciprocamente fornendo, su richiesta, le informazioni necessarie per amministrare e far applicare la legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente accordo non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

3. L'assistenza prevede altresì:

 a) scambi di informazioni e di esperienze sull'uso del divieto e delle apparecchiature di rilevamento;

 b) tecniche applicative, in particolare strumenti tecnici, che potrebbero rivelarsi utili per eliminare le violazioni della legislazione doganale;

 c) osservazioni e conclusioni derivanti dall'uso delle nuove tecniche applicative.

Articolo 5

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità doganale richiedente, l'autorità doganale interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità doganale richiedente, l'autorità doganale interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità doganale richiedente, l'autorità doganale interpellata prende le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo:

 a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

 b) i luoghi dove le merci sono immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

 c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;

 d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 6

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

a) operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

c) merci note per essere soggette a operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 7

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità doganale richiedente, l'autorità doganale interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente accordo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

 a) l'autorità doganale richiedente che presenta la domanda;
 b) la misura richiesta;
 c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
 e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 7.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità doganale interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 9

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità doganale interpellata procede, in collaborazione con gli altri servizi amministrativi se non può agire direttamente, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle leggi, alle norme e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità doganale interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità doganale interpellata è responsabile, le informazioni sulle violazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità doganale richiedente ai fini del presente accordo.

4. I funzionari di una Parte contraente possono essere presenti, con l'accordo dell'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 10

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità doganale interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità doganale richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni o nelle altre forma appropriate per l'adempimento della domanda.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 11

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutarsi, integralmente o in parte, di prestare l'assistenza prevista nel presente accordo qualora ciò possa:

 a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Corea o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente accordo;
 b) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
 c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure
 d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorità doganale richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto dall'autorità doganale dell'altra Parte contraente, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità doganale interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Prima di rifiutarsi di fornire assistenza, l'autorità doganale interpellata valuta se non sia possibile farlo alle condizioni da essa giudicate necessarie. Se l'autorità doganale richiedente accetta l'assistenza a queste condizioni, essa si impegna a rispettarle.

4. Qualora non sia possibile soddisfare una domanda di assistenza, l'autorità doganale richiedente viene avvertita senza indugio e informata dei motivi del rifiuto di assistenza.

Articolo 12

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente accordo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce.

3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente accordo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità doganale che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 13

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità doganale interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o di testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente accordo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 14

Spese

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Comitato misto di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti della Repubblica di Corea e della Comunità europea. Il comitato si riunisce, alternativamente, a Seul e a Bruxelles secondo le modalità, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2. Il comitato misto di cooperazione doganale garantisce il corretto funzionamento dell'accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. A tal fine, esso provvede principalmente a:

 a) valutare l'andamento della cooperazione doganale in conformità del presente accordo e individuare nuovi settori specifici per estendere tale cooperazione;

 b) scambiare opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le future misure e le relative risorse;

 c) in generale, raccomandare soluzioni volte al conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

3. Il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Esecuzione

1. L'applicazione del presente accordo è affidata al Servizio doganale della Repubblica di Corea, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 17

Revisione o modifiche

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare, di concerto, il presente accordo in qualsiasi momento.

Articolo 18

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio doganale della Repubblica di Corea e, dall'altra, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 19

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso viene rinnovato tacitamente, di anno in anno, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto sei mesi prima della data di scadenza.

Articolo 20

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua coreana, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto in duplice esemplare a, il

Per la Repubblica di Corea

Per la Comunità europea

ISSN 0254-1505

COM(96) 461 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-96-472-IT-C

ISBN 92-78-09071-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo